

dalle intendenze di finanza, aveva il suo indiscutibile fondamento nelle esigenze della legge sulla contabilità generale dello Stato: ma era azione che, per quanto fondata, appariva malamente conciliabile con la latitudine di competenza, in altri campi affidata agli uffici delle imposte. Mentre una legge d'imposta affidava ad essi l'amplissima facoltà di poter valutare il reddito del contribuente sulla base di semplici presunzioni del funzionario; mentre questa valutazione poteva falcidiarsi anche per cifre assai cospicue, per addivenire, nelle trattative col contribuente, alla determinazione della cifra d'imposta da riscuotere, sorgevano, per contro, le complesse e ingombranti formalità del controllo allorquando trattavasi di restituire anche una sola lira della imposta riscossa; quasichè non si fosse trattato sempre, nell'uno e nell'altro caso, di tutelare gli stessi interessi dell'Erario.

Col nuovo ordinamento non intendesi di addivenire a soppressione di controllo, giacchè all'azione fin qui spiegata a tal fine, dalle Intendenze di finanza si sostituirà, a tutela degli interessi dell'Erario, quella del Corpo degli ispettori, che già in fatto esiste, e il cui funzionamento dovrà meglio disciplinarsi in sede regolamentare.